


**ORIENTARSI**



**IN**

**CARCERE**

## A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA?

Questa piccola guida nasce dall'osservazione che molti detenuti al loro primo ingresso e molte persone che, a qualsiasi titolo, entrano in carcere, spesso poco o nulla sanno sulla sua organizzazione.

È quindi specificamente rivolta a loro in modo tale che il disorientamento che si prova sia facilmente superato.

Sapere **a chi**, **come** e **quando** chiedere qualcosa facilita le operazioni e migliora le relazioni anche all'interno del carcere.

Questa prima edizione non è perfetta ma è un punto d'inizio: saranno bene accolti eventuali suggerimenti per le prossime edizioni.

*Regione Veneto - ULSS 16 Padova  
Dipartimento per le Dipendenze  
Unità Funzionale Carcere*

*Osservatorio Regionale  
Popolazione Detenuta  
e in Esecuzione Penale Esterna*

*tel. 049.82.16.931 – 82.16.948*

*ufcarcere.ulss16@sanita.padova.it – oscar.ulss16@sanita.padova.it*

# LA STRUTTURA DEL CARCERE





# IN CARCERE ALL'INGRESSO

## Registrazione in ufficio matricola

- foto
- impronte
- dichiarazione di eventuali problemi con altri detenuti

- visita sanitaria obbligatoria
- colloquio con lo psicologo nuovi giunti (Casa Circondariale)

## Colloquio di primo ingresso con educatore

## Casellario (o magazzino) per la fornitura dei generi di prima necessità

# QUANDO SI È IN SEZIONE

Se in attesa di giudizio non saranno effettuati i colloqui con l'educatore con finalità di osservazione.

Si potrà richiedere un colloquio per un sostegno e per l'inserimento nelle attività.

Se la sentenza è definitiva, saranno effettuati i colloqui per l'osservazione.

Vengono attivati colloqui (anche su richiesta del detenuto tramite "domandina")

- Ser.T
- C.S.S.A.
- volontari
- altri operatori

## All'ingresso

- registrazione  
raccolta di tutti i dati utili all'identificazione (impronte, dati anagrafici, stato di famiglia)
- apertura di un fascicolo
- deposito degli effetti personali al Casellario (Casa di Reclusione) o alla Matricola (Casa Circondariale)

**Ad ogni detenuto viene attribuito  
un numero di matricola che rimane  
per l'intera durata della carcerazione**

## Cosa si può chiedere all'ingresso

- si possono avvertire i familiari
- si possono chiedere informazioni generali sulle procedure del carcere

## Durante la carcerazione

Un agente è disponibile sempre in sezione, tutti i giorni, sia per questioni amministrative che giuridiche: nomina avvocato, ricorsi, impugnazioni giuridiche etc.

- ci si prenota dando il proprio nome all'agente in sezione la sera prima
- il servizio è giornaliero (sul piano) esclusi sabato, festivi e prefestivi

Per urgenze come scadenza termini o consegna di istanze, si viene chiamati direttamente.

**Tramite richiesta scritta ("domandina")  
si possono ottenere anche i seguenti documenti**

- certificato di detenzione (gratuito)
- fotocopie del fascicolo per le parti consentite, a spese proprie
- copia della posizione giuridica, a spese proprie

L'Ordinamento Penitenziario garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il **Magistrato di Sorveglianza** e con il **Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**.

Si può chiedere un colloquio personale, oppure inviare loro domande e reclami scritti. Se non si ha il necessario per scrivere, l'Amministrazione è tenuta a fornirlo.



# COLLOQUI, TELEFONATE, POSTA

In carcere si possono sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone.

## Colloqui con i familiari

Se si desidera parlare con uno dei familiari non è necessaria alcuna istanza. La persona con la quale si desidera parlare può presentarsi in carcere portando con sé la propria carta d'identità e un documento che attesti il grado di parentela (lo stato di famiglia o un certificato storico rilasciato dal Comune). Per i cittadini italiani è possibile anche autocertificare lo stato di parentela all'entrata.

Per i cittadini stranieri, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela.

## Colloqui con altre persone (“terza persona”)

La persona con la quale si vuole sostenere un colloquio dovrà presentare una richiesta motivata al Direttore, nella quale indicherà tutti i propri dati anagrafici e di residenza.

I colloqui sono **sei al mese** della durata di un'ora ciascuno.

Sono **quattro al mese** per i reati inclusi nel primo comma dell'art. 4 bis (Ordinamento Penitenziario) e per i reati degli artt. 416 bis (Codice Penale), 74 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), 630 (Codice Penale), 75 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti).

In casi particolari è possibile chiedere di riunire più ore in un unico colloquio.

Se si è ancora in attesa di giudizio, il Magistrato può autorizzare i colloqui; questi, dopo il processo, saranno concessi dal Direttore.

Il Regolamento Penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone.

## Telefonate

Si possono fare quattro telefonate al mese della durata di dieci minuti.\*

La richiesta va presentata al Direttore, usando i moduli che si trovano in sezione. L'autorizzazione alle telefonate va sempre richiesta, anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati a telefonare. Alla richiesta si può allegare l'ultima bolletta telefonica della persona a cui si intende telefonare per agevolare la verifica dell'intestatario dell'utenza telefonica.

**È possibile chiamare solo utenze fisse e non i telefonini.**

Vengono registrate le telefonate dei detenuti soggetti agli artt. 416 bis (Codice Penale), 630 (Codice Penale), 74 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) e 575 (Codice Penale), 628 3° comma (Codice Penale), 629 2° comma (Codice Penale), 73 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) con aggravante art. 80 2° comma e per i reati legati alla violenza sessuale.

\* Per i reati previsti nel 1° comma dell'art. 4 bis e per i reati sottoposti al divieto dei benefici (vedi sopra, riguardo ai colloqui) le telefonate sono due al mese.

## Posta e Pacchi

La posta può essere spedita e ricevuta senza limitazioni, indicando sempre il nome e cognome del mittente sulla busta.

Si possono ricevere quattro pacchi al mese per un massimo di 20 Kg, per posta o tramite il colloquio. In sezione è disponibile un elenco (mod 176 bis) che contiene tutti i generi o gli oggetti che possono essere ricevuti. Libri, riviste e materiale didattico non vengono conteggiati nel peso dei pacchi.

**Nella corrispondenza non può essere spedito denaro.**



Le funzioni che investono l'area dei rapporti direzione-detenuti sono esercitate dal Direttore attraverso:

- colloqui con i detenuti
- supervisione relativamente all'inserimento dei detenuti nelle attività trattamentali
- direttive e linee di indirizzo ai responsabili di area

## Per quali motivi ci si può rivolgere al Direttore

- questioni di natura giuridica di particolare rilevanza
- situazioni familiari connesse al rilascio di autorizzazioni
- situazioni particolarmente gravi o problematiche che riguardano la vita in istituto: in questi casi il Direttore interviene in maniera autonoma e al di sopra delle parti, stabilendo i comportamenti più opportuni in favore del detenuto

## Come ci si può rivolgere al Direttore

- il detenuto può rivolgersi al Direttore o scrivendo una lettera personale o tramite gli operatori
- il Direttore può concedere udienza anche agli avvocati, ai familiari dei detenuti che ne fanno richiesta e a persone esterne



# AREA SICUREZZA

L'Area della Sicurezza opera secondo quanto previsto dall'Ordinamento Penitenziario. Il responsabile dell'area è il Comandante di reparto (appartenente al nuovo ruolo dei Commissari), il quale si avvale di alcuni collaboratori. Negli istituti con maggior numero di detenuti, il Comandante è affiancato da una segreteria (Ufficio Comando). È presente anche un Ufficio di Sorveglianza con compiti relativi all'organizzazione della vita in Istituto.

## Compiti della Sicurezza all'entrata in Istituto

- accompagnamento in Istituto
- perquisizione
- assegnazione dell'alloggio. Questa sarà disposta in sezioni diverse (Alta Sicurezza, Protetti, Comuni) anche in considerazione della tipologia di reato e delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria (per es. isolamento giudiziario)

## Compiti dell'Ufficio Comando in Istituto

Questo ufficio è la segreteria del Comandante e si occupa di:

- assegnazione e gestione organizzativa del lavoro e dei lavoranti (sia per i rapporti di lavoro fissi che per quelli a "rotazione")
- valutazione dei comportamenti e di eventuali violazioni del regolamento (anche attraverso le comunicazioni necessarie alla Polizia Giudiziaria, previste dal Codice Penale, nel caso si rilevino estremi di reato)
- ordini di consegna e di servizio relativamente al funzionamento della vita in istituto

## In quali casi ci si può rivolgere all'Ufficio Comando

- **per l'assegnazione di un'attività lavorativa**

Per tutti è previsto un periodo di attività lavorativa della durata di un mese, dopo circa sei mesi dall'entrata in Istituto. Tra i criteri previsti per l'assegnazione del lavoro fisso saranno considerati il numero di matricola, la posizione familiare, le attitudini e le competenze.

- **per colloqui** inerenti eventuali problemi incontrati in Istituto e che riguardano in particolare la concessione delle telefonate, la convivenza con altri detenuti, i colloqui con i familiari



## Organizzazione della sicurezza all'interno dell'Istituto

Nell'arco delle 24 ore nelle sezioni è presente sempre un agente.

Nella fascia oraria 8,00 – 20,00 operano anche altri agenti.

Gli agenti fanno riferimento in ordine gerarchico a:


- Preposto
- Coordinatore dell'Unità Operativa
- Coordinatore della Sorveglianza (Sottoufficiali Ispettori e/o Sovrintendente)

## Compiti dell'Ufficio di Sorveglianza

- conteggio delle presenze dei detenuti effettuato dagli agenti sei volte al giorno
- controllo degli spostamenti di ogni detenuto
- organizzazione delle traduzioni dei detenuti (tra istituti, invii in ospedale o in tribunale)
- emergenze
- organizzazione della scorta sulla base di urgenze
- cambio di cella
- gestione del personale di Polizia Penitenziaria

Ci si deve rivolgere agli agenti e agli altri operatori penitenziari usando il "lei"; questi sono tenuti a rispondere allo stesso modo e a chiamare il detenuto per cognome. Inoltre non è possibile conoscere i cognomi del personale di Polizia Penitenziaria, al quale ci si deve rivolgere facendo riferimento al grado.

## LA POLIZIA PENITENZIARIA





L'area amministrativa e contabile gestisce anche il fondo detenuti, curando le entrate e le uscite del fondo attraverso una serie di operazioni effettuate dall'Ufficio conti correnti, che a sua volta fa riferimento all'Ufficio cassa.

## Gestione del denaro

Se il detenuto che arriva dalla libertà ha del denaro con sé, questo viene consegnato alla Matricola che rilascerà una ricevuta. **Viene aperto un libretto di conto corrente dove saranno segnate le entrate e le uscite (mod.73)**. Ogni somma di denaro che arriva dall'esterno sarà accreditata su quel libretto. Per i semiliberi o per quanti sono in regime di art. 21 con lavoro all'esterno, il datore di lavoro invia il salario con bonifico bancario che sarà accreditato sul conto corrente personale.

## Amministrazione del denaro

La disponibilità di denaro per ogni persona è fino a un massimo di **1000 euro** per i definitivi, per chi è in attesa di giudizio il limite è di **2000 euro**:

- se vengono superati questi importi, il denaro potrà essere accreditato in un libretto di deposito presso un ufficio di credito esterno
- se si lavora, 1/5 della mercede (la paga) viene accreditato su un fondo vincolato al quale si potrà accedere in casi particolari
- in proporzione verranno detratte le quote di mantenimento
- alla fine di ogni anno verranno considerati gli interessi legali sul fondo versato sul conto

## Spesa del denaro

I detenuti possono acquistare tutti i generi stabiliti dalla direzione ed elencati nel tariffario-mod.72 disponibile in sezione.

Si segnano su un apposito modulo i generi che si desidera acquistare; l'importo sarà addebitato sul conto corrente. Il limite massimo per la spesa settimanale è di **105,87 euro**, per le spese mensili è di **423,48 euro**.

Per l'acquisto di generi non previsti nel mod.72 è necessaria una richiesta al Direttore.

Ulteriori spese, quando autorizzate, sono consentite per:

- sussidi alle famiglie
- spese legali
- spese sanitarie (dentistiche etc.)

## Al momento della scarcerazione

**Per gli stranieri e per le persone senza disponibilità economica esiste un kit** (messo a disposizione dai volontari) contenente:

- biglietti del treno;
- 4 biglietti autobus;
- 1 tessera telefonica;
- 1 buono pernottamento per 2 notti presso l'Albergo a Colori;
- piantina di Padova con orari bus;
- 1 borsa viaggio.

La Matricola assegna il kit dopo aver verificato la situazione economica della persona scarcerata, che firma una ricevuta di consegna.



All'Area Pedagogica fanno riferimento il Servizio Osservazione, il Trattamento, la Consulenza Tecnica per gli Uffici di Sorveglianza e l'Istruttoria delle istanze. Nelle Case di Reclusione l'Area Pedagogica tratta anche le misure della semilibertà e dell'art. 21. È coordinata da un **Responsabile di Area** e composta da:

- **educatori**
- **educatori responsabili di settore**
- **psicologi del Servizio Osservazione e Trattamento**
- **collaboratori di Area**

## Attività di osservazione

L'attività di osservazione ha inizio con:


- **colloquio di primo ingresso con l'educatore** (su delega del Direttore)
- **segnalazione al C.S.S.A.** (Centro di Servizio Sociale Adulti) per gli interventi specifici
- **eventuale segnalazione allo psicologo** del Servizio Osservazione e Trattamento

## In sezione

Per i colloqui finalizzati all'osservazione si viene chiamati dall'educatore. Per ogni altra richiesta si può chiedere un colloquio tramite "domandina". Non vengono effettuati colloqui d'osservazione per le persone in attesa di giudizio.

L'Area pedagogica è coordinata da un **Responsabile di Area** e da:

- **educatori (responsabili di settore)**
- **psicologi del Servizio Osservazione e Trattamento**
- **collaboratori dell'Area**



## Cosa si può chiedere agli educatori

- contatti con l'assistente sociale (per problemi familiari, abitativi ecc.)
- contatti con assistenti volontari
- contatti con il Ser.T di Padova
- consulenze relative alle istanze da presentare e a chi presentarle
- l'inserimento in corsi (scolastici, formativi)
- informazioni sulle attività dei corsi
- informazione sui criteri generali di assegnazione al lavoro, sui criteri per la stesura della relazione personale
- contatti con i familiari limitatamente a situazioni di necessità e su autorizzazione del Direttore
- istruttoria pratiche: trasferimenti, permessi premio, udienze per la liberazione anticipata, per le misure alternative, per la remissione del debito

## Trattamento

Al Responsabile dell'Area pedagogica spettano:

- funzioni di coordinamento delle attività trattamentali interne (scuola, formazione, lavoro e attività ricreative)
- i rapporti con l'esterno per la promozione di ogni iniziativa formativa e informativa, il coordinamento degli psicologi del Servizio Osservazione e Trattamento e degli assistenti volontari (artt. 17 e 78 Ordinamento Penitenziario)

## Attività scolastiche, di formazione e ricreative

Le attività trattamentali interne comprendono i **corsi scolastici** e di **formazione**, il **lavoro** e le **attività ricreative**.

L'Ordinamento Penitenziario garantisce in ogni istituto la presenza dei seguenti corsi scolastici istituzionali, gestiti da scuole del territorio: scuola elementare, italiano per stranieri (alfabetizzazione), scuola media. La scuola superiore è prevista per legge in almeno un istituto per Regione. Presso la Casa di Reclusione è attivo anche il Polo Universitario.

I corsi di **formazione professionale** e le diverse **attività ricreative** (culturali, sportive, musicali) sono proposte e gestite da vari enti di formazione, associazioni, volontari.

A tutte le attività sopracitate si accede tramite "domandina".

# COMPORAMENTI NON CONSENTITI



- negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;
- abbandono ingiustificato del posto assegnato;
- volontario inadempimento degli obblighi lavorativi;
- atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
- giochi o altre attività non consentiti dal regolamento interno;
- simulazione di malattia;
- traffico di beni di cui è consentito il possesso;
- traffico o possesso di beni non consentiti o di denaro;
- comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2 e 3 del 1° comma dell'art. 33 dell'Ordinamento Penitenziario;
- atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è "luogo pubblico", i rapporti sessuali non sono consentiti);
- intimidazioni di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
- falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
- appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;
- possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
- atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
- inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;
- ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli artt. 30, 30 ter, 51, 52, e 53 dell'Ordinamento Penitenziario;
- partecipazione a disordini o sommosse;
- promozione di disordini o sommosse;
- evasione;
- fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari, di visitatori.

## I RAPPORTI DISCIPLINARI

Se un agente rileva la mancata osservanza delle regole elencate nella pagina precedente, stila un **Rapporto disciplinare**, in base al quale verranno decise le sanzioni da applicare.

### Chi decide

Nel caso delle infrazioni più lievi decide il **Direttore del carcere**. Quando si tratta di infrazioni gravi, viene convocato il **Consiglio di disciplina**, composto da: Direttore, educatore e medico.

### Le sanzioni

- **il richiamo** (è la sanzione più leggera);
- **l'ammonizione**;
- **l'esclusione dalle attività ricreative e sportive** fino a un massimo di 10 giorni (non si può andare in saletta, né si può partecipare alle attività ricreative; si può però andare a scuola);
- **l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta**, per non più di 10 giorni;
- **l'esclusione dalle attività in comune** per un massimo di 15 giorni (è la sanzione più grave, prevede l'isolamento in cella, tranne che per la doccia e un'ora d'aria; non è possibile effettuare acquisti al sopravvitto, tranne che per i materiali di prima necessità).



Il servizio di assistenza sanitaria è rivolto a tutte le persone detenute attraverso personale medico, infermieristico e i centri clinici (ove presenti).

Garantisce:

- visita medica di base
- visita specialistica

## Come accedere alle visite

Per essere visitati dal medico è necessario richiedere la visita la sera prima lasciando il proprio cognome all'agente in servizio in sezione.

È attivo il servizio di guardia medica (24 ore su 24 compresi i festivi).

Per le urgenze si può informare l'agente in servizio in sezione che provvederà a chiamare il medico.

Per essere visitato da un **medico esterno** bisogna fare richiesta al Direttore specificandone il motivo (la prestazione è a proprie spese).

Personale medico	Accesso alle visite
Medico incaricato	Per un eventuale colloquio è opportuna una richiesta scritta ("domandina")
Medico del Ser.T (solo per chi fa uso di droghe e alcol)	Si può richiedere la visita la sera prima
Medico di guardia (24 ore su 24)	Il medico è chiamato dall'agente in caso di necessità
<b>Specialisti convenzionati</b>	Si può richiedere la visita specialistica tramite il medico incaricato
Psichiatra	
Dentista	
Otorino	
Infettivologo	
Dermatologo	
Oculista	
Ortopedico	
Ecografista	
Cardiologo	
Chirurgo	



## COSA OFFRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA



### AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN CARCERE

Prima di salire in sezione si è visitati dal medico S.I.A.S. e sottoposti agli esami del sangue e, previo consenso, alla ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine.

### IN SEZIONE

- in sezione le visite sono effettuate giornalmente (tranne i festivi) su richiesta fatta la sera prima;
- le **visite specialistiche** vengono effettuate nell'infermeria dell'istituto ed eventualmente nei presidi ospedalieri;
- la somministrazione del **metadone** ai tossicodipendenti è fatta in infermeria, in presenza del personale infermieristico e medico;
- per le malattie infettive come HIV, HCV e HBV (epatiti), TBC (tubercolosi) ecc. il medico preposto prescrive gli esami periodici di controllo;
- i **farmaci** vengono somministrati in sezione dagli infermieri, su prescrizione del medico con le seguenti modalità:
  - mattino**
  - mezzogiorno**
  - sera**



# TOSSICODIPENDENZA

Il Ser.T (Unità Funzionale Carcere) fa parte del Dipartimento per le Dipendenze della A.S.L. Il Ser.T garantisce:

- la certificazione di tossicodipendenza e alcolodipendenza
- la continuità delle cure
- la predisposizione di programmi alternativi alla carcerazione
- gli interventi medici, psicologici e sociali durante la carcerazione

Il personale che opera all'interno di questa unità è composto di medici, infermieri, psicologi ed educatori.

## IL TRATTAMENTO

### Se il detenuto è appena entrato in carcere sarà sottoposto a:

- visita obbligatoria del medico
- visita obbligatoria dello psicologo nuovi giunti (solo nella Casa Circondariale)

### Se il detenuto ha dichiarato di fare uso di droghe:

- sarà sottoposto ad analisi di laboratorio (urine e sangue) per accertare la condizione dichiarata
- sarà inserito nell'elenco dei tossicodipendenti
- sarà seguito dal medico Ser.T
- colloquio con lo psicologo

### Se il detenuto è conosciuto dal Ser.T

- sarà seguito dall'U.F. Carcere, previa presentazione di documentazione rilasciata dal Ser.T di appartenenza

### Se il detenuto non è conosciuto dai Servizi

- viene data comunicazione al Ser.T della città dove ha la residenza per un'eventuale presa in carico
- viene fatta la valutazione medica dello stato di tossicodipendenza
- potrà chiedere all'A.S.L. di effettuare esami tossicologici



## Se le analisi sono positive alla droga

- sarà seguito dal medico del Ser.T con eventuale trattamento farmacologico
- se è già in terapia potrà proseguire il trattamento farmacologico

## Colloquio con lo psicologo

- per valutare la condizione attuale
- per la relazione d'osservazione (sintesi)
- per il sostegno
- per il sostegno psicologico finalizzato al reinserimento sociale (vedi misure alternative alla carcerazione)



## Cosa si può chiedere al Ser.T?

- di ricontattare il Ser.T che seguiva la persona in libertà
- di formulare un programma terapeutico esterno alternativo alla carcerazione
- di contattare le comunità terapeutiche e/o le cooperative di lavoro
- di essere aiutato psicologicamente
- di essere inserito in eventuali esperienze di gruppo a fini terapeutici



# ALCOLDIPENDENZA

**Se prima di entrare in carcere il detenuto ha fatto un uso problematico di bevande alcoliche e/o è stato in trattamento presso un servizio per le dipendenze da alcol qui può fare riferimento al Ser.T ( U.F. Carcere).**

## **Al momento dell'ingresso sarà sottoposto a:**

- visita obbligatoria del medico
- visita dello psicologo nuovi giunti (se si è in Casa Circondariale)

## **Se si è dichiarato di fare uso di alcol**

- visita del medico del Ser.T
- analisi di laboratorio per accertare la condizione dichiarata (se si è in Casa Circondariale)
- segnalazione al Ser.T di competenza
- presa in carico da parte del Ser.T

## **Se lo si dichiara successivamente**

- visita del medico del Ser.T
- se il detenuto è già conosciuto da un Ser.T, questo rilascia, su sua richiesta, la certificazione
- se non si è conosciuti, si sarà sottoposti a valutazione diagnostica per l'accertamento della condizione di alcoldipendenza dichiarata



## Il trattamento in carcere per gli alcolisti

- si può chiedere di partecipare ai gruppi di autoaiuto
- verranno sospese le bevande alcoliche nella dieta e si può iniziare un trattamento farmacologico
- è prevista l'assistenza sanitaria per il monitoraggio di eventuali patologie correlate all'uso di alcol
- anche gli alcolisti possono chiedere misure alternative concordate con il Ser.T

## Alcoldipendenza e misure alternative



## Come si fa ad avere il programma?

Lo si richiede al Ser.T della città di residenza.

Se non si ha la residenza, è possibile rivolgersi comunque al personale del Ser.T in carcere.



# SIEROPOSITIVITÀ E AIDS

Se il detenuto è affetto già da questa sindrome o vuole sottoporsi a un accertamento per l'infezione da HIV, in carcere mantiene il diritto ad avere l'assistenza sanitaria adeguata tramite:

- analisi di laboratorio a tutti i nuovi giunti previo consenso
- in presenza della condizione di HIV, esami periodici di monitoraggio
- visite di controllo infettivologiche
- prescrizione di una terapia farmacologica adeguata
- sostegno psicologico

**Nel corso della visita medica di primo ingresso verrà chiesto se si accetta di sottoporsi agli esami per l'HIV.**

**SI HA DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

**È sempre opportuno eseguire il test**



- per ostacolare il diffondersi del contagio
- per iniziare a curarsi prima possibile

## Comportamenti da tenere

Bisogna sapere che l'HIV è un virus che ha poca resistenza nell'ambiente esterno e che **si può trasmettere attraverso il sangue e i rapporti sessuali** non protetti.

Ci sono poche regole base per non correre rischi:

- **evitare lo scambio di oggetti personali** (rasoi, spazzolini da denti, etc.)
- **evitare i tatuaggi** (peraltro non consentiti) poiché l'uso di aghi non sterilizzati comporta la trasmissione di malattie
- **curare l'igiene dei servizi sanitari**

**L'uso in comune delle stoviglie e dei servizi sanitari non comporta la trasmissione del virus, anche se è sempre consigliabile rispettare le comuni norme igieniche.**



## LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Ogni sei mesi di detenzione è possibile ottenere una riduzione di 45 giorni sulla pena che rimane da scontare. È possibile ottenere la liberazione anticipata anche per i periodi di custodia cautelare trascorsi ai domiciliari e per le pene scontate in affidamento ai servizi sociali.

Il beneficio può essere revocato se si commettono nuovi reati prima di aver terminato di scontare la pena, anche in misura alternativa.

### Le condizioni per ottenerla

Per ottenere la liberazione anticipata è necessario che la pena sia diventata definitiva e bisogna aver:

- mantenuto regolare condotta
- partecipato all'opera di rieducazione

### Come chiederla

La richiesta va compilata su un apposito modulo disponibile in sezione ed è rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che decide direttamente.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

## Il lavoro esterno (art. 21 Ordinamento Penitenziario)

Il Direttore del carcere può dare al detenuto la possibilità di svolgere un lavoro all'esterno (se la condotta è irreprensibile e la persona affidabile). Il lavoro esterno può essere consentito anche agli imputati. Se però il detenuto è condannato per un reato grave (rapina, estorsione, omicidio) può accedere al beneficio solo dopo aver scontato un terzo della pena.



# I BENEFICI

## I PERMESSI PREMIO

È possibile ottenere al massimo 45 giorni di permessi premio all'anno (massimo 15 giorni di seguito). Per ottenerli sono importanti il parere favorevole del Direttore e una relazione dell'equipe che li preveda nell'ipotesi trattamentale (a conclusione del documento della sintesi); inoltre la condanna deve essere definitiva.

La richiesta deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza competente per l'istituto.

## Le condizioni per ottenerli

Per ottenere i permessi premio, oltre alla buona condotta e alla sintesi che li preveda, è necessario che la pena sia definitiva e che ricorrano le seguenti condizioni:

- aver scontato almeno un quarto della pena nel caso di reati non gravi;
- aver scontato metà pena (e comunque non oltre i 10 anni) nel caso di reati gravi previsti dal secondo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario (omicidio, rapina, estorsione, traffico di droga);
- per le pene non superiori ai 3 anni non è previsto un periodo minimo da scontare per ottenere i permessi;
- i detenuti per reati compresi nel primo comma dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario (terrorismo, mafia, reati associativi) non possono godere dei permessi premio, se non dopo aver collaborato con la Giustizia, oppure se materialmente impossibilitati a collaborare.

## Esclusioni

I permessi premio vengono revocati nei seguenti casi:

- per 2 anni, a coloro che sono imputati o condannati per un reato doloso commesso mentre scontavano la pena;
- per 3 anni, ai condannati per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio) che sono evasi o per chi ha avuto la revoca di una misura alternativa;
- per 5 anni, ai condannati per reati gravi nei cui confronti si proceda o sia pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, commesso durante il lavoro esterno, un permesso premio, una misura alternativa o durante un'evasione.



## LA SEMILIBERTÀ

Con questa misura si può trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per svolgere delle attività lavorative che sono state concordate nel programma di trattamento di cui è responsabile il Direttore dell'Istituto di pena.

### Requisiti per la concessione

- aver scontato almeno metà della pena o almeno due terzi se si è incorsi in un reato compreso nel comma 1 dell'art. 4 bis;
- pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se non si è affidati al Servizio sociale (comma 1, art. 50 Ordinamento Penitenziario);
- aver scontato almeno vent'anni per la condanna all'ergastolo;
- essere sottoposti a una misura di sicurezza detentiva (internato in Casa di lavoro);
- non essere condannati per reati inclusi nel 416 bis e 630 Codice Penale e nell'art. 74 Testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti; o per reati di terrorismo (artt. 575, 628 2° comma Codice Penale.);
- non aver commesso reati durante un'evasione, un permesso premio o una misura alternativa.

### A chi va inviata l'istanza

#### Per pene o residui pena non superiori a tre anni:

- se si è **in libertà**, al **Pubblico Ministero della Procura** che ha disposto la sospensione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente;
- se si è **detenuti al Magistrato di Sorveglianza** competente in relazione al luogo di detenzione.

#### Per pene superiori ai tre anni:

l'istanza viene presentata al **Tribunale di Sorveglianza**.

### Interventi del C.S.S.A (Centro di Servizi Sociali Adulti)

Il C.S.S.A. prima della concessione della misura fornisce al Tribunale di Sorveglianza o al carcere, tramite un'inchiesta, tutti gli elementi sociali e familiari utili per formulare l'ipotesi di reinserimento.

Nel corso della misura fornisce assistenza alla persona sul territorio.



# I BENEFICI

## L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI (art. 47 Ordinamento Penitenziario)

Con questa misura si può essere affidati sul territorio al Servizio sociale per un periodo uguale a quello da scontare.

### Requisiti per la concessione

- la pena o il residuo di pena non deve essere superiore ai tre anni;
  - l’osservazione della personalità condotta in istituto dall’equipe di trattamento.
- Per le persone detenute affette da AIDS o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia grave, l’affidamento può essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti (vedi art. 47 quater a pag. 26).

### Limiti alla concessione della misura

- delitti commessi con finalità di terrorismo (artt. 575, 628 3° comma, 629 2° comma Codice Penale): solo se comprovata la non sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
- delitti commessi durante un’evasione, un permesso, lavoro all’esterno o una misura alternativa.

I detenuti con particolari delitti (416 bis e 630 Codice Penale, art. 74 Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti) possono ottenere l’affidamento solo se collaborano.

### A chi va indirizzata l’istanza

- al **Pubblico Ministero della Procura** che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena entro 30 giorni dalla notifica se si è in libertà. Il Pubblico Ministero trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell’esecuzione, che fissa l’udienza;
- al **Magistrato di Sorveglianza** che ha giurisdizione sul carcere in cui si è ristretti.

La sospensione dell’esecuzione per la medesima pena non può essere concessa più di una volta.



## L'AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI (art. 94 Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti)

Se il detenuto è una persona con problemi di tossicodipendenza o di alcolodipendenza e intende sottoporsi a un programma terapeutico, può chiedere questa forma di affidamento da svolgere all'esterno.

### Requisiti per la concessione

- la pena o il residuo della pena deve essere inferiore a **4 anni**.
- il programma deve essere concordato con gli operatori del Servizio tossicodipendenze (Ser.T). Il Servizio al quale rivolgersi, scrivendo personalmente o tramite gli operatori del Ser.T, è quello della città dove il detenuto ha avuto l'ultima residenza. La richiesta sarà valutata. Il Ser.T formulerà un eventuale programma e ne dichiarerà anche l'idoneità;
- la **certificazione** che attesta la condizione di tossicodipendenza è un altro documento necessario per accedere all'affidamento ed è rilasciata dal Ser.T.

**Questa misura non può essere concessa più di due volte.**

### A chi va indirizzata la richiesta

- **al Pubblico Ministero della Procura** competente (se si è in libertà e l'ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito). Il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza;
- **al Pubblico Ministero** che ha disposto la sospensione, se si è in libertà in sospensione dell'esecuzione della pena;
- **al Tribunale di Sorveglianza e al Pubblico Ministero** che ha emesso l'ordine di esecuzione, se si è detenuti; nel caso in cui non si superi il limite di pena previsto viene ordinata la scarcerazione.

### Quando ha inizio l'affidamento?

Nel momento in cui si sottoscrive presso il C.S.S.A. il verbale con le prescrizioni da rispettare.



# I BENEFICI

## SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA

(artt. 90, 91, 92, e 93 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)

La sospensione della pena per pene non superiori ai 4 anni, anche da scontare, può essere applicata nei seguenti casi:

- persone tossicodipendenti e/o alcolodipendenti con reati connessi al loro stato;
- persone tossicodipendenti e/o alcolodipendenti condannate per reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le persone in tali situazioni oggettive devono essersi sottoposte o avere in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo.

### A chi va inviata l'istanza

Al **Pubblico Ministero** che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro 45 giorni.

### Quali documenti allegare all'istanza

Certificazione che attesti lo stato di tossicodipendenza, il tipo di programma terapeutico prescelto, l'indicazione della struttura dove svolgere il programma con le modalità di realizzazione.

## DETEZIONE DOMICILIARE (art. 47 ter, comma 1 ter Ordinalamento Penitenziario)

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Si applica quando potrebbe essere disposto un rinvio dell'esecuzione della pena obbligatorio (art. 146 Codice Penale) che riguarda i casi di donne incinte o che hanno partorito da meno di sei mesi, persone sieropositive il cui stato è incompatibile con la detenzione, gravi infermità fisiche, donne che hanno partorito da più di sei mesi, ma meno di un anno, e alle quali va affidato il figlio. **L'esecuzione della pena prosegue durante la misura.**

## DETEZIONE DOMICILIARE (art. 656 ter, comma 10 Codice Penale)

### Requisiti

Pena detentiva non superiore a tre anni anche se costituente residuo di pena più lunga nel caso di persone agli arresti domiciliari.

### A chi va inviata l'istanza

- se si è detenuti, il **Magistrato di Sorveglianza** provvede ad applicare la detenzione domiciliare; finché questa decisione non viene presa si rimane agli arresti domiciliari; il Magistrato trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza;
- se si è in libertà al **Pubblico Ministero della Procura** che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena.

**Per le persone affette da AIDS o da altra malattia grave la misura può essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti.**

### Art. 47 quater

Ne possono usufruire le persone affette da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria che abbiano o vogliano intraprendere un programma di cura idonea in apposite strutture (Unità operative di malattie infettive ospedaliere o altro). Questo articolo consente di poter accedere alle misure alternative (affidamento e detenzione domiciliare) in quanto non pone limiti di pena detentiva inflitta. **L'istanza deve essere inviata al Tribunale di Sorveglianza**, allegando la certificazione del Servizio Sanitario pubblico o di quello penitenziario.

## Leggi e normative che interessano il sistema carcerario

### **Legge Gozzini** (Legge 663/86)

Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991-92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità d'accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

### **Legge Simeone - Saraceni** (Legge 165/98)

Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che hanno una pena o un residuo pena inferiore ai tre anni di poter essere ammessi all'affidamento in prova ai servizi sociali, senza dover entrare in carcere (se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di quattro anni.

### **Legge Smuraglia** (Legge 193/2000)

In vigore dal 2000 questa legge prevede degli sgravi fiscali per le imprese che assumono i detenuti (sia all'interno degli istituti di pena, sia ammessi al lavoro esterno) e gli ex detenuti (nei sei mesi successivi alla scarcerazione).

### **Ordinamento Penitenziario** (Legge 354/75)

È la legge di Riforma Penitenziaria, intervenuta a modificare un regolamento che risaliva al 1931. Introduce il principio della rieducazione del condannato, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, e stabilisce le misure privative e limitative della libertà.

### **Regolamento Penitenziario** (D.P.R. 230/2000)

Introdotta nel settembre 2000, prevede diverse modifiche organizzative e anche strutturali per gli istituti di pena. La conseguenza più concreta che ha finora determinato è stato l'abbattimento dei "muretti" che separavano i detenuti dai parenti nella sala colloqui.

### **D.P.R. 309/1990**

Emanato a seguito della Legge 22 giugno 1990 n. 162, affida all'Amministrazione Penitenziaria nuovi compiti di prevenzione e cura delle infezioni da HIV in ambito carcerario; trattamento socio-sanitario, riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti.

### **Testo Unico sull'Immigrazione** (D.P.R. 286/98)

Un testo che riforma la cosiddetta "Legge Martelli", rimasta in vigore dal 1991 al 1998. La normativa contiene luci ed ombre e, comunque, la sua entrata in vigore non ha prodotto sostanziali cambiamenti nella presenza numerica degli immigrati nelle carceri italiane, da alcuni anni attestata intorno al 30% dell'intera popolazione detenuta, ma che in realtà particolari, quali la Casa Circondariale di Padova, supera il 90%. Ultimamente modificato dalla Legge 189/2002 (Bossi-Fini), che, tra le altre cose, ha introdotto l'espulsione come misura alternativa alla detenzione per le pene inferiori ai due anni.

## Chi si occupa dei detenuti

### **Agenti di Polizia Penitenziaria**

Tutelano l'ordine e la sicurezza negli istituti e partecipano all'attività di osservazione e rieducazione del detenuto.

### **Educatore**

Gli educatori partecipano all'attività del gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti. Inoltre si occupano del trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro

azione con quella di tutto il personale che si occupa delle attività che concernono la rieducazione.

## **Direttore**

Ha la responsabilità della gestione e dell'andamento dell'istituto. Decide sul regolamento interno e può concedere l'art. 21 (lavoro esterno).

## **Magistrato di Sorveglianza**

È il Magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione dei permessi di necessità, dei permessi premio e dei giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per buona condotta).

## **Tribunale di Sorveglianza**

È composto di tre giudici e inoltre si avvale del contributo di "esperti" (assistenti sociali, psicologi, etc.). Decide in merito alla concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione.

## **Psicologo**

Svolge attività di osservazione e trattamento mirate alla valutazione della personalità e delle capacità di recupero del condannato. Inoltre partecipa alle attività di gestione delle tossicodipendenze. Effettua inoltre interventi di sostegno psicologico.

## **Unità Funzionale Carcere**

Svolge attività di cura e riabilitazione rivolta ai tossicodipendenti. Il personale è composto da psicologi, medici, educatori professionali.

## **Medico Ser.T (U.F.carcere).**

Garantisce il servizio sanitario all'interno dell'istituto per i detenuti seguiti dal Ser.T.

## **Insegnanti e operatori della formazione professionale**

Forniscono stimoli per l'acquisizione e la valorizzazione di requisiti utili per il reinserimento sociale.

## **Cappellano e altri ministri del culto**

Garantiscono l'assistenza religiosa e svolgono una funzione di sostegno morale.

## **Volontari**

Offrono sostegno per affrontare le difficoltà derivanti dalla condanna e partecipano all'organizzazione delle iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo.

## **L'assistenza sociale**

### **Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)**

Sono attivi in ogni sede di tribunale penale e si occupano di raccogliere informazioni sulle famiglie dei detenuti, in vista dell'uscita in permesso o dell'ammissione alle misure alternative. Un rappresentante del C.S.S.A. fa parte dell'equipe che stila la sintesi comportamentale necessaria ad ogni detenuto per ottenere benefici di legge e misure alternative.

### **Consigli di aiuto sociale**

Dovrebbero essere attivi in ogni sede di tribunale penale ed essere presieduti dal presidente del tribunale stesso. Dovrebbero seguire il percorso di reinserimento dei condannati ammessi alle misure alternative.

### **Servizi Tossicodipendenze (Ser.T)**

Istituiti dal DPR 309/90, sono presenti in ogni sede A.S.L. e con altri ambulatori sul territorio per dare assistenza medica e psicologica ai tossicodipendenti.

## **“4 bis”**

Articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario, introdotto nel 1991, che rende più difficile l'accesso ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione, previsti dalla legge penitenziaria, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, traffico di droga) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi (sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, mafia).

## **Altri termini ricorrenti**

### **“41 bis”**

Articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario. Regime di sospensione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario. Conosciuto anche come “carcere duro”. Introdotto nel 1992 per contrastare la criminalità mafiosa, doveva rimanere in vigore fino al 1995. Nel '95, una legge l'ha prorogato fino al 1999; nel '99 è stato di nuovo prorogato fino all'anno 2003, quando è stato reso definitivo. Può essere applicato a tutti i condannati per reati inclusi nell'articolo 4 bis, se vi sono “motivi di sicurezza” che lo richiedano.

### **“416 bis”**

Articolo 416 bis del Codice Penale, che prevede e punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un reato che preclude l'accesso a tutti i benefici e alle misure alternative alla detenzione, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti i fatti sono già stati accertati.

### **Area penale esterna**

Indica il complesso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, al lavoro esterno e ai benefici “extramurari”, che sono comunque modi di espiazione della pena.

### **Attività extramurale**

È l'attività che i condannati possono svolgere all'esterno del carcere: i permessi premio, il lavoro esterno, la semilibertà, etc.

### **Attività intramurale**

È l'attività (scolastica, lavorativa, culturale, sportiva) che si svolge all'interno del carcere con finalità di risocializzazione dei detenuti.

### **Attività trattamentale**

Comprende sia l'attività intramurale sia quella extramurale (benefici e misure alternative) in un progetto complessivo di rieducazione e risocializzazione.

### **Essere nei termini**

Significa aver scontato una parte sufficiente della pena per poter accedere ai benefici e alle misure alternative della detenzione.

### **Misure alternative**

Le misure alternative alla detenzione, introdotte dalla Riforma Penitenziaria del 1975 e da altri provvedimenti, sono: la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare.

### **Sintesi**

È una relazione che comprende notizie sul comportamento tenuto da ogni detenuto durante la sua permanenza in istituto e anche un'indicazione su quello che potrà essere il prosieguo del suo percorso detentivo (eventualmente anche in misura alternativa). Viene stilata da un'equipe che comprende educatore, psicologo, agenti di polizia penitenziaria e assistente sociale.

# INDICE ANALITICO

- Accertamento Hcv/Hiv: pag. 14, 19, 20  
Affidamento: pag. 19, 24, 25, 27, 28  
Agenti di Polizia penitenziaria: pag. 9, 13  
AIDS: pag. 19, 20, 24, 27  
Alcol – alcolodipendenza: pag. 14, 15, 18, 19, 25, 26  
Alternative (misure): pag. da 23 a 27, 29  
Amministrativa (area, contabile): pag. 10  
Ammonizione: pag. 13  
Anticipata (liberazione): pag. 21  
Area osservazione: pag. 11, 12  
Area amministrativa contabile: pag. 10  
Area pedagogica: pag. 11, 12  
Area penale esterna: pag. 29  
Area sicurezza: pag. 8, 9  
Articoli 4 bis – 41 bis – 416 bis: pag. 29  
Articolo 17: pag. 12  
Articolo 21: pag. 10, 11, 21  
Articolo 78: pag. 12  
Assistente sociale: pag. 12, 28  
Assistente volontario: pag. 4, 28  
Assistente (Polizia Penitenziaria): pag. 9  
Assistenza sanitaria: pag. da 14 a 20  
Assistenza sociale: pag. 12, 23, 24, 28  
Attività intramurale/extramurale: pag. 29  
Attività ricreative e sportive: pag. 12  
Attività trattamentali: pag. 11, 12, 28  
Benefici: pag. da 21 a 27  
Bossi-Fini (legge): pag. 27  
C.S.S.A: pag. 4, 11, da 23 a 25, 28  
Cappellano: pag. 28  
Casellario (o magazzino): pag. 4, 5  
Centro clinico: pag. 14  
Certificato di detenzione: pag. 5  
Collaboratori di area: pag. 11  
Colloqui con altre persone: pag. 6  
Colloqui con i familiari: pag. 6, 8  
Colloquio d'osservazione: pag. 4, 11  
Colloquio primo ingresso: pag. 4, 11  
Comandante: pag. 8, 13  
Comportamenti: pag. 13  
Consigli di aiuto sociale: pag. 28  
Consiglio di disciplina: pag. 13  
Consulenza tecnica: pag. 11  
Contabile (area amministrativa): pag. 10  
Conti correnti (ufficio): pag. 10  
Conto corrente: pag. 10  
Corrispondenza: pag. 6  
Corsi (scolastici, formativi): pag. 12  
Debito (remissione del): pag. 12  
Denaro: pag. 10, 13  
Dentista: pag. 10, 14  
Detenzione (certificato di): pag. 5  
Detenzione domiciliare: pag. 26  
Diagnostica (valutazione): pag. 18  
Dipartimento per le Dipendenze: pag. 16  
Direttore: pag. 6, 7, da 12 a 14, da 21 a 23, 28  
Dirigente sanitario: pag. 10, 13  
Disciplina (consiglio di): pag. 13  
Disciplinari (rapporti): pag. 13  
Domanda (o domandina): pag. 4, 5, 11, 12  
Donne: pag. 26  
Droghe: pag. 16, 17  
Educatore: pag. 4, 11, 13, 27, 28  
Equipe: pag. 22, 29  
Espulsione: pag. 27  
Familiari (colloqui con): pag. 6  
Farmaci: pag. 15  
Fascicolo: pag. 5  
Fondo detenuti: pag. 10  
Fondo vincolato: pag. 10  
Formazione: pag. 12, 28  
Gozzini (legge): pag. 27  
Guardia medica: pag. 14  
HCV: pag. 15  
HIV: pag. 15, 20  
Infermeria: pag. 15  
Infettivologo: pag. 14, 20  
Infrazioni: pag. 8, 13  
Insegnanti: pag. 28  
Isolamento: pag. 8, 13  
Ispettore: pag. 9  
Istanze: pag. 5, 6, 11, 12, 23, 24, 26  
Istruttoria pratiche: pag. 12  
Lavoro esterno (art. 21): pag. 10, 11, 21  
Lavoro: pag. 8, 27  
Leggi: pag. 27  
Liberazione anticipata: pag. 21  
Magazzino (o casellario): pag. 4, 5  
Magistrato di Sorveglianza: pag. 6, da 21 a 24, 26, 28  
Matricola: pag. 4, 5, 10  
Medici: pag. da 13 a 18  
Metadone (terapia): pag. 15

# INDICE ANALITICO

- Misure alternative: pag. da 23 a 27, 29  
Modello 176 bis: pag. 6  
Modello 72: pag. 10  
Ordinamento Penitenziario: pag. 8, 12, 13, da 22 a 24, 27, 29  
Osservazione: pag. 4, 11, 12  
Pacchi: pag. 6  
Penitenziaria (Polizia): pag. 9, 13  
Penitenziario (Ordinamento): pag. 8, 12, 13, da 22 a 24, 27, 29  
Permessi premio: pag. 8, 22, 28  
Polizia Penitenziaria: pag. 12, 27  
Programma terapeutico: pag. 17, 19, 25, 26  
Provveditore: pag. 5  
Psichiatra: pag. 14  
Psicologo: pag. 4, 11, 12, 16, 18, 28, 29  
Rapporti disciplinari: pag. 13  
Reclami: pag. 7  
Regolamento interno: pag. 13, 27  
Regolamento penitenziario: pag. 6, 27  
Reinserimento: pag. 23, 27, 28  
Remissione del debito: pag. 12  
Responsabile di area: pag. 11, 12  
Responsabile di settore: pag. 11  
Richiamo: pag. 13  
Rieducazione: pag. 27, 28  
Sanitaria (assistenza): pag. da 14 a 20  
Sanzioni: pag. 13  
Scarcerazione: pag. 10  
Scuola: pag. 12, 28  
Semilibertà, semiliberi: pag. 23, 29  
Ser.T: pag. 4, 12, 14, da 16 a 19, 25, 28  
Servizio osservazione e trattamento: pag. 11, 12  
Sieropositività: pag. 15, 20, 24, 26, 27  
Simeone-Saraceni (legge): pag. 27  
Sintesi: pag. 22, 28, 29  
Smuraglia (legge): pag. 27  
Sorveglianza (Magistrato/Tribunale): pag. 5, 6, da 21 a 26, 28  
Sospensione pena: pag. 26  
Sovrintendente: pag. 9  
Spesa: pag. 10  
Spese legali: pag. 10  
Spese sanitarie: pag. 10  
Stranieri: pag. 6, 10, 12, 27  
Sussidi alle famiglie: pag. 10  
Tariffario: pag. 10  
Telefonate: pag. 6  
Terapeutico (programma): pag. 17, 19, 25, 26  
Terapia (metadonica/psicofarmacologica): pag. 15, 17, 20  
Termini (essere nei): pag. 29  
Terza persona (colloqui con): pag. 6  
Testo Unico sull'Immigrazione: pag. 27  
Tossicodipendenza: pag. da 15 a 17, da 25 a 28  
Trasferimenti: pag. 12  
Trattamento penitenziario: pag. 7, 8, 11, 12, da 22 a 24, 28  
Trattamento terapeutico/farmacologico: pag. da 15 a 20, 26  
Tribunale di Sorveglianza: pag. da 23 a 26, 28  
Udienze: pag. 7  
Ufficio cassa: pag. 10  
Ufficio conti correnti: pag. 10  
Uffici di Sorveglianza: pag. 8  
Ufficio matricola: pag. 4  
Unità Funzionale Carcere: pag. 14, da 16 a 18, 28  
Urgenze: pag. 9, 14  
Valutazione diagnostica: pag. 18  
Visita sanitaria: pag. 4, 14, 15,  
Visite specialistiche: pag. 14, 15  
Volontari: pag. 10, 12, 28

Finito di stampare nel mese di maggio 2005  
presso la Tipografia GRAFICOM  
via T. Aspetti, 207 - Padova